NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 52

Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità

In caso di inosservanza delle disposizioni relative alla costituzione ed alla copertura delle riserve tecniche il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' adottare nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti agli articoli 43, 45 e 46. Prima di adottare i suddetti provvedimenti il Ministero, qualora l'impresa operi anche in altri Stati membri della Comunita' economica europea, deve informare le autorita' che esercitano eventualmente, ai sensi del successivo articolo 66, la vigilanza globale di solvibilita' sull'impresa. In caso di inosservanza delle disposizioni relative al margine di solvibilita', il Ministero puo' adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 44, 45 e 46. Qualora tali provvedimenti riguardino un'impresa operante anche in altri Stati membri della Comunita' economica europea, il cui stato di solvibilita' e' controllato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 66, quest'ultimo deve dame comunicazione alle competenti autorita' di vigilanza degli Stati membri interessati. Il Ministero puo' richiedere a tali autorita' di vietare la libera disponibilita' dei beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 22 novembre 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	III — Condizioni di esercizio
Capo	III — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno stato terzo rispetto alla comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-52-violazione-delle-disposizioni-sulle-riserve-tecniche-e-sul-margine-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it